

BGer 7B_326/2023 vom 6. September 2023

Bundesgericht, 2023-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_326_2023

FR: TF 7B_326/2023 du 6 septembre 2023

IT: TF 7B_326/2023 del 6 settembre 2023

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).

E. 1.2

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 6B_482/2023 del 5 giugno 2023 consid. 3; 6B_1327/2022 dell'11 aprile 2023 consid. 2.1).

E. 1.3

In concreto, i numerosi scritti inoltrati dal ricorrente al Tribunale federale non contengono alcuna proposta di giudizio. Inoltre, essi manifestamente non soddisfano le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF . Il ricorrente non si confronta minimamente con i considerandi della decisione impugnata, nonostante il Tribunale federale gli avesse ricordato, con scritti del 12 e del 18 luglio 2023, le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF .

Il ricorrente concentra la sua critica ricorsuale sulla perizia esperita dall'ing. C. _____, il quale a suo dire avrebbe omesso di verificare e indicare nella sua perizia se il "gancio C" coinvolto nell'incidente fosse a norma o meno. Nei suoi numerosi scritti, egli omette tuttavia di confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF), secondo la quale dei motivi per cui la perizia in questione sarebbe carente di oggettività rilevante non sarebbero ravvisabili e non sarebbero stati in alcun modo sostanziati dal ricorrente. Nella misura in cui il ricorrente critica la nomina del perito da parte della Procura pubblica e ne lamenta la parzialità, il ricorso sfugge a un esame di merito. L'istanza di ricusazione inoltrata dal ricorrente nei confronti del perito è infatti stata respinta, nella misura della sua ammissibilità, dal Tribunale cantonale dei Grigioni con ordinanza del 29 novembre 2022. Detta ordinanza è cresciuta in giudicato e non può essere messa in discussione nella presente procedura ricorsuale (art. 92 cpv. 2 LTF).

In merito alla decisione impugnata, il ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto in merito all'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti della B. _____ SA. Sarebbe spettato al ricorrente spiegare puntualmente, confrontandosi con le motivazioni della decisione impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF), perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l' art. 319 CPP e il principio "in dubio pro duriore",

confermando la decisione di abbandono.

E. 2

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente 2, che non è stata invitata a determinarsi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.